

CIRCOLARE INFORMATIVA 04/17

Milano, 13 febbraio 2017

OGGETTO: PUMA2 - 15° aggiornamento della Circolare n. 139

Si trasmette agli Associati, per opportuna informativa, la nota tecnica del Gruppo PUMA2 che riporta le modifiche alle modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (cc.dd. rissioni) e alle perdite rivenienti da cessione, a seguito dell'emanazione del 15° aggiornamento della Circolare n. 139 recante le istruzioni per la compilazione della Centrale dei Rischi.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	SCIUME' & ASSOCIATI	Paolo SCIUME'
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Giuseppe Gianluca BORRELLI		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFIS FACTORING	DIREZIONE GENERALE		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA		
MPS Leasing & Factoring	Enzo NICOLI		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

15° aggiornamento della Circolare n. 139
(bozza)

Roma, febbraio 2016

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	<i>4</i>
<i>1.1. Operazioni di factoring pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento.....</i>	<i>4</i>
<i>1.1.1. Criteri segnaletici</i>	<i>4</i>
<i>1.1.2. Nuovi campi di input</i>	<i>5</i>
<i>1.2. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni).....</i>	<i>5</i>
<i>1.2.1. Criteri segnaletici</i>	<i>5</i>
<i>1.2.2. Nuove forme tecniche e campi di input</i>	<i>9</i>
<i>1.3. Perdite derivanti da cessione.....</i>	<i>17</i>
<i>1.3.1. Criteri segnaletici</i>	<i>17</i>
<i>1.3.2. Nuovi campi di input</i>	<i>17</i>

PREMESSA

Con il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 che disciplina le segnalazioni alla Centrale dei rischi sono state apportate alcune modifiche al modello di rilevazione e sono state fornite alcune precisazioni segnaletiche.

Rientrano tra le prime alcune novità inerenti le modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (cc.dd. rissioni) e alle perdite rivenienti da cessione. Tra le precisazioni rilevano invece ai fini della presente Nota tecnica le modalità segnaletiche relative al *maturity* factoring.

Le novità segnaletiche decorrono dalla rilevazione riferita al mese di gennaio 2017.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2.

1. NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1. Operazioni di factoring pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento

1.1.1. Criteri segnaletici

L'aggiornamento della Circolare n. 139 introduce una specifica modalità segnaletica per le operazioni di factoring pro soluto, sottoscritte anche dal debitore ceduto, che prevedono il riconoscimento al soggetto cedente dell'ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*) e la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti.

Nei suddetti casi, infatti, la normativa richiede che l'intermediario (*factor*) segnali l'operazione secondo i criteri generali fino alla data di accredito al cedente. Successivamente a tale data devono invece essere applicati i seguenti criteri segnaletici:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria "rischi autoliquidanti") e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella "categoria rischi autoliquidanti - crediti scaduti" della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria "rischi a scadenza" indicando convenzionalmente nelle classi di dati "accordato" e

“accordato operativo” del rapporto lo stesso importo dell’ “utilizzato”¹.

1.1.2. Nuovi campi di input

Al fine di produrre correttamente le voci della Centrale dei rischi si sono resi necessari alcuni interventi per arricchire le informazioni di input. In particolare sulla FTO 01151.07 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) delle banche e sulle FT 01152.32 (ATTIVITA' DI FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (ATTIVITA' DI FACTORING CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE - CREDITI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI CEDUTI) delle finanziarie vengono richiesti i seguenti due nuovi campi per identificare le date di inizio e fine dilazione per le operazioni con dilazione di pagamento²:

- **campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE;**
- **campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE.**

1.2. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)

1.2.1. Criteri segnaletici

Il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 introduce criteri di rilevazione per la segnalazione delle operazioni di factoring o di

¹ Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi Puma2 tale modalità segnaletica si intende valida fino alla scadenza della dilazione. Successivamente l’ “accordato” e l’ “accordato operativo” dovranno essere valorizzati a zero.

² Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi Puma2, le operazioni di factoring con acquisto di crediti a titolo definitivo che prevedono una dilazione di pagamento al debitore ceduto sono assoggettate ai nuovi criteri segnaletici introdotti nella Circ. 139 a prescindere che si tratti di operazioni di *maturity factoring*.

cessione di credito in cui l'intermediario (cedente) cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

- a) l'intermediario cedente segnala nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti". Ove la ricesione dei crediti sia assistita dalla clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione "tipo garanzia" ("garanzia per cessione di crediti pro solvendo"). Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricesione, segnala:
 - nella categoria di censimento "crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto", il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
 - nella categoria "rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario", i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione distinguendoli

tra “pagati” e “impagati” tramite la valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto.

- b) l'intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”³ a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati indicando, nella variabile di classificazione “censito collegato”, il codice censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione “fenomeno correlato” con “operazioni di ricessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

- a) l'intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del cedente originario nei “rischi autoliquidanti – crediti scaduti”, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “stato del rapporto” (“pagato” o “impagato”)⁴.

In caso di inadempimento del debitore ceduto:

- se la ricessione è assistita dalla clausola pro soluto, l'intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente

³ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

⁴ Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali l'intermediario cedente potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

originario, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;

- se la ricesione è pro solvendo, l'intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'intermediario cessionario, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

b) l'intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, segnala:

- se la ricesione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia;
- se la ricesione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, fintanto che il credito non venga retrocesso all'intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'intermediario cedente, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricesione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la ricesione per estinguere l'esposizione verso il cedente

originario, non segnala alcuna esposizione tra i “rischi autoliquidanti”. Coerentemente, l’intermediario cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”.

1.2.2. Nuove forme tecniche e campi di input

Al fine di identificare correttamente le ricessioni e il ruolo che l’intermediario segnalante riveste rispetto ad esse (attributi fondamentali per gestire la generazione delle voci della Centrale dei rischi), ferme restando le modalità di alimentazione delle operazioni di factoring originarie, si sono resi necessari alcuni interventi per arricchire le informazioni di input. In particolare sulle FTO 01151.05/07 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) e 03907.12 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI GESTITI "IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE) delle banche e sulle FT 01152.02/32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI GESTITI "IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE) delle finanziarie vengono richiesti i seguenti nuovi campi:

- **campo 05073 – OPERAZIONI DI RICESSIONE:**

0 = NO;

1 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLVENDO;

2 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLUTO;

3 = SI – INTERMEDIARIO CESSIONARIO;

- **campo 05065 – N.D.G. DEL CEDENTE ORIGINARIO;**
- **campo 05066 – CODICE AGGREGAZIONE DEL CEDENTE ORIGINARIO;**
- **campo 05242 – TIPO ATTIVITA' ORIGINARIA**
 0 = PRO SOLVENDO;
 1 = PRO SOLUTO.

Con riferimento all'alimentazione dei campi 05065, 05066 e 05242 si precisa che questa è ovviamente dovuta solo sulle FT dei debitori ceduti quando il campo 05073 è uguale a 3 ("operazione di ricessione – intermediario cessionario").

E' bene sottolineare che i suddetti campi devono essere alimentati dall'intermediario cedente (originator) e dal cessionario (SPV) anche nel caso in cui la ricessione si configuri sotto forma di operazione di cartolarizzazione.

Nel solo caso in cui l'operazione originaria di factoring è rappresentata da un acquisto di crediti a titolo definitivo e anche la ricessione si configura come una cessione pro soluto o a titolo definitivo dei debitori sottostanti la prima operazione, è opportuno che le FTO 01151.07 (per le banche) o 01152.32 (per le finanziarie) alimentate dall'intermediario cedente con campo 05073 = 2 vengano sostituite dalle nuove FTO 01151.59 (per le banche) o 01152.59 (per le finanziarie) generate dalla procedura (cfr. funzione extra-tabellare F69).

Al fine di rappresentare il valore nominale dei crediti ceduti per il solo mese in cui è avvenuta la ricessione, l'intermediario cedente

deve alimentare le FTO già esistenti 01507.00/02 (oppure 01507.04 se la ricessione assume la forma di una cartolarizzazione) se l'operazione di factoring originaria era di tipo pro soluto. Se invece l'operazione di factoring originaria era assistita dalla clausola pro solvendo l'intermediario cedente deve alimentare le seguenti nuove FTO:

- **01507.10 – NON CARTOLARIZZATI - CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO RICEDUTI PRO SOLVENDO;**
- **01507.14 – A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE**

i cui attributi informativi, tra i quali quelli anagrafici relativi al debitore ceduto, sono speculari a quelli delle FTO 01507.00/04. Si segnalano in particolare il campo 00009 che rappresenta la data della cessione e consente di individuare quelle effettuate nel mese e il campo 00609 che contiene l'importo del valore nominale.

Limitatamente alla FTO 01507.10 l'intermediario cedente, così come avviene per la FTO 01507.00, deve alimentare anche il campo 00691 (IMPORTO IMPEGNI E RISCHI) attraverso il quale la procedura Puma provvede a generare, non solo nel mese di cessione, la categoria di censimento "garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria".

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione dell'input del cedente e del cessionario affinché il processo Puma possa

rappresentare correttamente le informazioni in CR dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

a) ricessione assistita dalla clausola pro solvendo: affinché l'intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario che le banche alimentino la FTO 01151.05/07 e le finanziarie le FTO 01152.02/32 avendo cura di valorizzare il nuovo campo 05073 uguale a 1. Non dovendo produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti" per le FT 01151.07 e 03907.12 delle banche e per le FT 01152.32 e 03152.96 delle finanziarie il processo Puma opera un filtro su quelle che presentano la condizione 05073=1. Trattandosi di una ricessione di crediti assistita dalla clausola pro solvendo, la segnalazione del proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto è garantita dall'alimentazione della nuova FTO 01507.10. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:

- la segnalazione nella categoria di censimento "crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto" del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione "censito collegato" contenente il codice censito dell'intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione delle FTO già esistenti 01507.00/04 o delle nuove FTO 01507.10/14;

- per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l’intermediario cedente estenda l’utilizzo delle FTA 03910.01⁵ anche ai crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.

b) ricessione assistita dalla clausola pro soluto: affinché l’intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario che le banche alimentino la FTO 01151.07 e le finanziarie le FTO 01152.02/32 avendo cura di valorizzare il nuovo campo 05073 uguale a 2. Ai fini della generazione la procedura Puma2 provvede poi a trasformare le FTO 01151.07 e 01152.32, rispettivamente, nelle forme tecniche fittizie 01151.59 (banche) e 01152.59 (finanziarie). Con riferimento alla categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” le predette FT fittizie non vengono collegate mentre per la FTA 03152.96 delle finanziarie il processo Puma opera un filtro su quelle che presentano la condizione 05073=2. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:

- la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice censito

⁵ Per le finanziarie anche la FTA 03910.03.

dell'intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione della FTO già esistente 01507.02;

- per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l'intermediario cedente estenda l'utilizzo delle FTA 03910.01⁶ anche ai crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.

b) affinché l'intermediario cessionario possa segnalare, nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”⁷ a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati è necessaria l'alimentazione delle FT 01151.07 o 03907.12 (banche) o delle FT 01152.32 o 03152.96 (finanziarie) avendo cura di valorizzare il nuovo campo 05073 uguale a 2 e indicando nei nuovi campi 05065/05066 il codice censito del cedente originario (anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario); per quanto riguarda la valorizzazione della variabile di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria il processo Puma utilizza il nuovo campo 05242.

In caso di inadempimento del debitore ceduto le informazioni di input utilizzate dal processo di generazione Puma2 sono già

⁶ Per le finanziarie anche la FTA 03910.03.

disponibili; occorre soltanto che gli intermediari seguano le seguenti istruzioni per l'alimentazione dell'input:

a) intermediario cedente

1) ricesione assistita dalla clausola pro soluto

i. acquisto di crediti a titolo definitivo

la segnalazione non è più dovuta e pertanto non deve essere alimentata alcuna forma tecnica⁸;

ii. anticipo del corrispettivo

la segnalazione del cedente originario è dovuta fino al pagamento sotto garanzia e pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare le FTO 01151.05 (banche) e le FTO 01152.02 (finanziarie);

2) ricesione pro solvendo

i. la segnalazione degli anticipi erogati al cedente originario è dovuta sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'intermediario cessionario; pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare le FTO 01151.05 (banche) e le FTO 01152.02 (finanziarie);

b) intermediario cessionario

1) ricesione assistita dalla clausola pro soluto

i. acquisto crediti a titolo definitivo

⁷ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i presupposti, nelle “sofferenze” è necessaria l'alimentazione delle FTO 01151.07 / 01171.38 (banche) o delle FTO 01152.32 / 01171.38 (finanziarie);

ii. anticipo del corrispettivo

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i presupposti, nelle “sofferenze” dal momento del pagamento sotto garanzia è necessaria l'alimentazione delle FTO 01151.12 / 01171.38 (banche) o della FTO 01152.12 / 01171.38 (finanziarie);

2) ricessione pro solvendo

- i. il debitore ceduto permane nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”, fintanto che il credito non venga retrocesso all'intermediario cedente; a tal fine è necessaria l'alimentazione delle FTO 03907.12 (banche) o della FTA 03152.96 (finanziarie).

⁸ Fanno eccezione le ricessioni sotto forma di operazioni di cartolarizzazione senza derecognition dei crediti (incluse le autocardolarizzazioni) per le quali le FTO dei crediti per factoring devono continuare ad essere alimentate pur in assenza di segnalazione in Centrale dei rischi.

1.3. Perdite derivanti da cessione

1.3.1. Criteri segnaletici

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione (FTD 05552.00); detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, per la quale è ora prevista un'evidenza separata con la variabile di classificazione "fenomeno correlato".

Anche l'intermediario cessionario deve segnalare tra i "crediti passati a perdita" i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione "fenomeno correlato":

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

1.3.2. Nuovi campi di input

Al fine di distinguere la quota parte delle perdite derivanti dalla cessione e la restante quota viene richiesto in input il nuovo **campo importo 06011 – PERDITE DA CESSIONE** che sia gli intermediari cedenti sia quelli cessionari devono alimentare come "di cui" delle perdite complessive sulle FTO delle sofferenze ogniqualvolta che alimentano il campo 06007 - PERDITE (STOCK).

F69	TRATTAMENTO PER RICESSIONI DI FACTORING
------------	--

Tipo intermediario	B/F
---------------------------	------------

Generalità

La presente funzione, che deve operare dopo il trattamento dei fidi e delle garanzie e prima della generazione, ha lo scopo di sostituire alcune FTO relative al factoring alimentate dagli intermediari con FTO fittizie rilevanti unicamente ai fini della generazione delle segnalazioni della Centrale dei rischi. Tale trattamento si rende necessario per rispettare alcune indicazioni previste sulle rissioni dei crediti dal 15° aggiornamento della normativa CR senza tuttavia alterare la produzione dei dati relativi ai restanti ambiti informativi.

Funzionalità

Selezionare le FTO 01151.07 (per le banche) o 01152.32 (per le finanziarie) alimentate dall'intermediario cedente con campo 05073 = 2 e sostituirle con le FTO 01151.59 (per le banche) o 01152.59 (per le finanziarie) riportando su di esse i campi riportati a fini documentativi sulle relative SK C.